



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Registro

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA DA REMOTO

Data: 27/07/2022

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di LUGLIO, alle ore 18:55, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta di 1^a convocazione partecipata dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. PATISSO Cosimo e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	Maria CARONE	X		10	Antonio ALMIENTO	X	
2	Cosimo PATISSO	X		11	Antonio PROTO	X	
3	Cosimo FERRETTI		X	12	Antonio FULLONE	X	
4	Domenico D'IPPOLITO	X		13	Giancarlo MARINO'	X	
5	Nazareno GALEONE	X		14	Gianluca SCHIFONE	X	
6	Giovanni GUIDA	X		15	Tommaso CARONE		X
7	Giovanni TRENTINO	X		16	Francescantonio CONTE	X	
8	Rita LABBRO FRANCA	X		17	Giuseppe CARBONE		X
9	Barsanofio CHIEDI	X					

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. PATISSO Cosimo, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Paolo Pallara LA SEDUTA E' PUBBLICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale;

VISTI gli artt. 37, 38, 39 e 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di composizione, elezione e attribuzioni del Consiglio Comunale;

RICHIAMATI:

● IL DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”*;

● D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

● DIRETTIVA n. 1/2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.

● D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* applicabili sull'intero territorio nazionale.

PREMESSO che l'emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019 ha imposto a molte amministrazioni pubbliche, dal 2020, l'adozione di misure organizzative temporanee rivolte ai propri dipendenti, in grado di *“governare”* l'emergenza sanitaria in corso;

CHE, fra diversi strumenti, l'abilitazione allo svolgimento dello *Smart Working* (lavoro agile) ha rappresentato uno strumento idoneo nella fase di emergenza;

DATO ATTO:

● che la fase emergenziale è terminata ufficialmente il 31.03.2022, giusto Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022;

● che molti enti hanno chiesto al ministero se fosse possibile utilizzare ancora lo strumento delle riunioni in modalità telematica da remoto;

VISTA la circolare ministeriale 33/2022 che, sulla possibilità per gli organi collegiali di continuare ad avvalersi della modalità di riunione in videoconferenza, conclude richiamando il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato nella parte in cui dispone che *“gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.IS/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”*;

VISTO altresì il parere ANCI, di analogo contenuto;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, al fine di mantenere l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa del Comune, definire una apposita regolamentazione per l'attività degli organi politici, per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali, con modalità telematica da remoto;

RITENUTO necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori giuntali, quali la

partecipazione a distanza con possibilità dei componenti e del Segretario Comunale, di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto del metodo collegiale degli organi e di tutte le garanzie dei componenti;

VISTO l'articolo 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), che prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione", e al comma 2 stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni"*;

VISTA la regolamentazione proposta dal Segretario generale, secondo le linee guida a suo tempo indicate dalla normativa nazionale;

VISTO l'art.7 del Tuel 267/00, secondo cui il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza, tra cui per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

RITENUTO di approvare una apposita regolamentazione della materia;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 Tuel 267/00;

DATO ATTO che il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa;

Con voti espressi per alzata di mano:

Presenti: n. 14

Voti favorevoli: n. 12 (gruppo di maggioranza + Patisso, Marinò, Chiedi);

voti contrari: 0;

astenuti: 2 (Fullone, D'Ippolito);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento.

2. **DI APPROVARE**, come approva, la regolamentazione "DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIANI IN MODALITÀ TELEMATICA DA REMOTO", composta da n.4 articoli e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, al fine di consentire, ordinariamente, le riunioni degli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Commissioni consiliari) anche in modalità telematica da remoto.

3. **DI DICHIARARE**, con successiva votazione palese, con il medesimo esito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.



COMUNE DI ORIA

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA DA REMOTO

Art.1 – Oggetto e finalità

1. La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta comunale, Commissioni consiliari) è consentita, oltre che nelle modalità ordinarie in presenza, anche con modalità telematica, prevedendo la possibilità che uno o più dei componenti partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. Quando la seduta è tenuta in audio/video/teleconferenza da remoto, i membri e/o il Segretario possono essere presenti in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi qui indicati.
3. Inoltre, quando la seduta è tenuta con le predette modalità, la stessa si considererà svolta presso la sede del Municipio.

Art.2 – Strumentazione

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati per ciascun partecipante devono essere posizionati presso il relativo domicilio, onde assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni, e devono consentire a tutti i partecipanti la possibilità di:
 - a. visione degli atti della riunione;
 - b. intervento nella discussione;
 - c. votazione palese.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Potranno essere utilizzate piattaforme gratuite, onde evitare oneri a carico della finanza pubblica.
4. La modalità telematica deve consentire al presidente dell'organo e al Segretario di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve consentire al Segretario di percepire chiaramente quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta. Deve consentire allo stesso tempo l'effettiva partecipazione, la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, la sicurezza dei dati, delle informazioni.
5. Le sedute in collegamento da remoto devono garantire altresì il rispetto della normativa sulla

protezione dei dati personali.

6. Nel caso di cattivo collegamento telematico di un componente che non consenta di assicurare quanto sopra, lo stesso componente sarà considerato assente dalla seduta. Se il cattivo collegamento riguarda anche gli altri componenti o il segretario, e non consenta la prosecuzione, la seduta sarà sciolta o rinviata.

Art.3 – Convocazione e svolgimento

1. Nel caso di Consiglio comunale e di Commissioni consiliari, la modalità da remoto deve essere espressamente disposta e motivata dal presidente dell'organo nell'atto di convocazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie a garantire il collegamento. Nel caso della Giunta comunale, la stessa può essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco senza formalità.
2. Gli atti da sottoporre a votazione devono essere preventivamente trasmessi ai componenti, per la necessaria conoscenza, secondo le norme ordinarie.
3. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
4. I componenti dell'organo dovranno interagire da remoto senza la presenza di terze persone nelle vicinanze, al fine di assicurare la propria indipendenza e autonomia decisionale, nonché la segretezza dei lavori dell'organo, e il rispetto dei principi di riservatezza dell'amministratore pubblico.
5. La modalità di riunione telematica non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.
6. La verbalizzazione della seduta sarà curata dal segretario, che darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori, della presente dei componenti in collegamento da remoto, e degli esiti delle votazioni.
7. Il sindaco o il presidente, possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi amministratori si trovano fuori dal territorio comunale.

Art.4 – Norme finali

1. Il Segretario e/o il Responsabile del servizio competente assicurano periodicamente gli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità indicate.
2. Per tutto quanto non previsto in questo atto, si rinvia alle norme di carattere generale che disciplinano la riunione, lo svolgimento e le votazioni dell'organo esecutivo.
3. Il presente regolamento diventa esecutivo secondo le norme statutarie.

COPIA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere Favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, lì 18/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Antonella Gobbi

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, lì 18/07/2022

Il Segretario Generale

F.to Dott. Paolo Pallara

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. PATISSO Cosimo

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo Pallara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1196

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 25/08/2022

Oria, li 25/08/2022

ADDETTO SEGRETERIA
Antonio CARAGLI

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 27/07/2022

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, li 27/07/2022

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Pallara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, li 17/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
